

Associazione culturale <<Officine Sperimentali>>

ATTO COSTITUTIVO:

Il giorno 27 Maggio 2020 e alla presenza dei signori/e:

- a) Daniela Di Bartolo, cod. fisc. DBRDNL65M45C933I, RESIDENTE IN GERMANIA, NUEDLINGEN VIA MEHLESWEG 3;
- b) Werner Rauch, cod. fisc. RCHWNR57P24Z112V, RESIDENTE IN GERMANIA, NUEDLINGEN VIA MEHLESWEG 3;
- c) Elisabetta Dini, cod. fisc. DNILBT84B43A468H, RESIDENTE A SINALUNGA (SI), VIA CHE GUEVARA 6;

Dette persone decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in associazione, assumendo la denominazione Associazione culturale <<Officine Sperimentali>>.

Viene nominato Presidente rappresentante legale l'Associata Daniela Di Bartolo, nata il 05.08.1965 a Como (Co), residente in Mehlesweg 3, Nüdlingen, Germania cod. fisc. DBRDNL65M45C933I, la quale accetta.

In conformità alle norme statutarie sotto riportate, la carica del Presidente ha la durata di dieci anni ed i suoi poteri sono quelli specificati all'Art. 8 del sotto riportato Statuto. In particolare il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti, incluso l'acquisto della personalità giuridica ove ella/egli lo ritenga opportuno.

L'Associazione così costituita delibera all'unanimità di adottare con effetto immediato le seguenti norme statutarie.

STATUTO Associazione "Officine sperimentali"

Arrivare alla leggerezza senza essere superficiale, alla profondità senza essere pesante

Lao Bu-Shem

Articolo 1

Denominazione e Sede

1. L'Associazione è denominata ASSOCIAZIONE "Officine sperimentali".
2. La sede associativa viene stabilita in Raiano (AQ), Viale Europa n° 2. La Sede associativa potrà essere spostata senza necessità di variare il presente Statuto.

Articolo 2

Carattere e tipologia dell'Associazione

1. L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha carattere apartitica.
2. L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
3. Non è consentita la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.
4. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa. Rimborso che una volta coperte le spese, andrà ad accrescere il patrimonio associativo.

Articolo 3

Scopi e Finalità

1. L'Associazione si prefigge scopi di utilità generale volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio Floro-Faunistico, Ambientale e Culturale (nella sua globalità e nei suoi svariati aspetti: tradizioni, tipicità, antichi mestieri, arti e quant'altro attiene al fare umano), promuovendo attorno ad esso attività ludico-ricreative, attività educative (attraverso l'utilizzo di metodi per l'educazione attiva), terapeutico-assistenziali (attraverso l'attivazione di programmi di co-terapia), momenti formativi, occasioni di incontro, promozione di eventi artistici (rappresentazioni teatrali, concerti, mostre) e culturali (fiere di settore etc.), attività di ricerca e di studio sulle varie tematiche indagate principalmente quelle inerenti alle forme di co-terapia prese in considerazione (pet-therapy, arte terapia, movimento-danza terapia etc.) e alle scienze e ai metodi per l'educazione attiva (fattorie didattiche, laboratori artistici, laboratori creativi, attività di educazione ambientale etc.)

2.L'Associazione (come specificato anche in seguito) potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali od esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Articolo 4

Dotazione patrimoniale

L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.

Tutti gli Associati sono eventualmente tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione.

L'Associazione trae i mezzi necessari alle proprie esigenze finanziarie dalle seguenti fonti:

- 1.Quote associative e contributi degli associati e dei convenzionati;
- 2.Offerte dei sostenitori;
- 3.Contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato Italiano, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti Pubblici o Istituzioni Pubbliche, di privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4.Proventi derivanti da eventuali e saltuarie prestazioni di servizi;
- 5.Eventuali Manifestazioni appositamente organizzate;
- 6.Sponsorizzazioni pubbliche o private;
- 7.Eventuali residui finanziari di gestione;
- 8.Proventi derivanti dalle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura consulenziale, commerciale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- 9.Eredità, donazioni etc.;
- 10.Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

11. Proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento;

12. Altre entrate compatibili con le finalità statutarie.

In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Articolo 5

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono i singoli Associati, l'Assemblea degli Associati ed il Presidente.

Articolo 6

Associati

1. Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo-Statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile dell'Assemblea degli Associati, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.

2. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.

3. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 7

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati di età superiore a 16 anni. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.

2. L'Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la responsabilità per l'esecuzione materiale.
3. L'Assemblea delinea il Preventivo Economico anno per anno e approva l'eventuale Rendiconto Consuntivo.
4. L'Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni dieci anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione.

Articolo 8

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per dieci anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea.
2. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dall' Associato di età più elevata.
3. Il Presidente è responsabile della gestione economica dell'Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall'Assemblea degli Associati. Egli compilerà su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :
 - a) quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
 - b) sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
 - c) rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
 - d) stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Articolo 9

Regolamento e altre norme applicabili

1. L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.
2. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale ed estero, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.
3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

Articolo 10

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato alla fine dell'art. 4 che precede.

Il presente Atto Costitutivo–Statuto viene approvato da tutti gli Associati fondatori, in primis dal Presidente, il giorno 27 maggio 2020